



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Piano operativo: 2017-2019

ASSE I - Occupazione

Obiettivo tematico: 8

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento:

8.i – L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

8.iv – L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

8.v – Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

Obiettivo specifico:

8.2 – Aumentare l'occupazione femminile

8.5 – Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

8.6 – Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.2.5 – Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)

8.5.3 – Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)

8.6.2 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013

Intervento n° 28 "Assegno di ricollocazione PLUS – Creazione di impresa"

VocAzione Impresa

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di creazione di impresa

INDICE

ARTICOLO 1) SINTESI.....	3
ARTICOLO 2) DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3) PERCHÉ “ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PLUS – CREAZIONE DI IMPRESA”?	4
ARTICOLO 4) COSA FINANZIA “VOCAZIONE IMPRESA”?.....	4
ARTICOLO 5)– QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI?.....	4
ARTICOLO 6) A CHI SI RIVOLGE “VOCAZIONE IMPRESA” E COME SI ACCEDE ALLA FASE A?	5
ARTICOLO 7) CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LA FASE B CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME DE MINIMIS PER LA CREAZIONE D’IMPRESA.....	7
ARTICOLO 8) FASE B QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI E QUALE IL CONTRIBUTO?	7
ARTICOLO 9) FASE B COME PRESENTARE LA CANDIDATURA E QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?	9
ARTICOLO 10) FASE B COME LA REGIONE ABRUZZO ESAMINA LE CANDIDATURE.....	10
ARTICOLO 11) FASE B COSA DEVE FARE IL BENEFICIARIO UNA VOLTA CHE IL PROGETTO È STATO FINANZIATO? ..	13
ARTICOLO 12) FASE B OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO.....	15
ARTICOLO 13) ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	16
ARTICOLO 14) CAUSE DI REVOCA	16
ARTICOLO 15) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	17
ARTICOLO 16) TUTELA DELLA PRIVACY.....	18
ARTICOLO 17) INFORMAZIONI GENERALI	18
ARTICOLO 18) CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO” E “DE MINIMIS”?	18
ARTICOLO 19) ADEMPIMENTI RISPETTO ALLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO.....	20
ARTICOLO 20) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	21
ALLEGATI ALL’AVVISO “VOCAZIONE IMPRESA”	24

Articolo 1) Sintesi

1. L'intervento 28 "Assegno di ricollocazione PLUS – Creazione di impresa" del PO FSE 2017-2019, approvato con la DGR 526 del 26.09.2017, si inserisce all'interno di una crisi economica e sociale di ampia portata e prevede un set di strumenti di politiche attive e di politiche industriali, in grado di prevenire la deriva della disoccupazione verso caratteri di tipo strutturale, tramite la promozione di azioni di orientamento imprenditoriale rivolte a soggetti disoccupati interessati a valutare un progetto professionale indirizzato al lavoro autonomo.
2. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo vuole sostenere l'avvio di nuove imprese da parte di soggetti disoccupati dopo una prima fase di orientamento, di potenziamento delle attitudini e di formazione. Secondo criteri di premialità oggettivi e soggettivi saranno finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i più validi progetti d'impresa, a sostegno dei quali saranno forniti servizi di assistenza e tutoraggio per il primo anno di attività.
3. La Regione Abruzzo attua il presente Avviso nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013 garantendo, rispettivamente, la promozione della parità fra uomini e donne, la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.
4. Il presente Avviso concorre alla realizzazione degli indicatori di output "CO01: i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo" e "CO05: i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi" e alla realizzazione degli indicatori di risultato "CR06: imprese finanziate attive dopo un anno dalla rendicontazione finale di progetto" e "CR07: numero di disoccupati partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento".

Articolo 2) Definizioni

1. **Aiuto:** ai sensi del presente avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
2. Le **categorie di imprese** di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:
 - a - **Media Impresa:** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
 - b - **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 - c - **Micro Impresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
3. **Impresa unica:** l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:
 - a - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3) Perché “Assegno di ricollocazione PLUS – Creazione di impresa”?

1. Il Piano Operativo FSE 2017-2019 di cui alla DGR 526/2017 disegna il sistema regionale delle Politiche Attive fondato su uno sportello unico, quale luogo virtuale o fisico in cui le persone e le imprese possono avere certezza di trovare l'insieme delle opportunità loro destinate e tra queste è previsto il servizio di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo.
2. Con l'intervento 28 “Assegno di ricollocazione PLUS – Creazione di impresa” la Regione Abruzzo ha definito un sistema coerente per i servizi al lavoro, creando uno strumento riconoscibile e universale per le persone disoccupate, i lavoratori colpiti da crisi aziendale e le persone in situazione di cambiamento occupazionale di età superiore ai 30 anni, con particolare attenzione alla valorizzazione delle Aree interne e delle Aree strutturalmente più deboli. L'intervento completa il paniere di servizi, cui può accedere la persona, attraverso un insieme di strumenti integrati tra loro, funzionali alla nascita di impresa e al lavoro autonomo. Il successo delle nuove imprese dipende in larga misura dalla qualità degli imprenditori, dal patrimonio e dal capitale iniziale. Per questa ragione i servizi intervengono per orientare il potenziale imprenditore, verificarne l'attitudine imprenditoriale, potenziarne le competenze e dotarlo degli strumenti necessari nella fase di start up.
3. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 02.02.2018.

Articolo 4) Cosa finanzia “VocAzione Impresa”?

1. L'Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi:

FASE A - servizi ante creazione di impresa, comprendenti:

- ✓ Servizi per il sostegno all'autoimprenditorialità;
- ✓ Assistenza personalizzata per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc...);
- ✓ Assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività da avviare.

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime “de minimis” per la creazione d'impresa, finalizzati all'acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività.

FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento, consistenti in:

- ✓ consulenza legale, strategica, organizzativa, del lavoro e di marketing per la gestione della nuova impresa nel primo anno di attività (tutoraggio), finalizzati a sostenere l'avvio e ad evitare le difficoltà di sopravvivenza che la stessa potrebbe incontrare nella fase iniziale.

2. **Il completamento della FASE A, con la redazione del relativo business plan, è condizione necessaria per accedere alla successiva FASE B e presentare la candidatura per la concessione degli aiuti de minimis.**
3. Il rifiuto della partecipazione o la rinuncia al percorso ante creazione d'impresa (FASE A) da parte del destinatario, successivamente all'adesione, equivale a rifiuto dell'intervento e comporterà l'uscita dallo stesso.

Articolo 5 – Quante risorse sono disponibili?

1. Per la realizzazione dell'intervento sono disponibili risorse complessive pari a €. 7.000.000,00 e di queste € 5.786.832,00 sono disponibili per la concessione contributi in regime *de minimis* a favore delle nuove imprese (FASE B). La differenza tra i due importi va a finanziare i servizi ante (FASE A) e

post (FASE C) creazione d'impresa secondo il piano finanziario di cui alla Delibera di Giunta n. 58 del 02/02/2018.

2. Il 70% delle risorse complessive è riservato alla promozione di nuove imprese/lavoro autonomo con sede operativa nei Comuni della Regione Abruzzo ricompresi nelle *Aree Interne*, nelle *Aree di crisi complessa e non complesse* e nelle *Aree per gli aiuti a finalità regionale* (Tabella A).
3. Le risorse sono inoltre differenziate per settore economico nel seguente modo: 57% Attività delle imprese artigiane, 21% Commercio, 14,5 % Servizi e 7,5% Professionisti.
4. Il budget complessivo di € 5.786.832,00 sarà così ripartito per settore economico:

Attività economiche	RISORSE
Imprese Artigiane	€ 3.298.494,24
Commercio	€ 1.215.234,72
Servizi	€ 839.090,64
Professionisti	€ 434.012,40
TOTALE	€ 5.786.832,00

5. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse, comunque coerente con le caratteristiche dell'intervento.
6. Qualora all'interno dei settori economici sopra individuati una delle dotazioni finanziarie non risulti integralmente utilizzata, le risorse residue saranno attribuite prioritariamente agli altri settori, in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto.

Articolo 6) A chi si rivolge "VocAzione Impresa" e come si accede alla FASE A?

1. L'intervento è rivolto a persone con le seguenti caratteristiche:
 - a. aver compiuto il 30° anno di età;
 - b. avere residenza in uno dei Comuni della Regione Abruzzo;
 - c. essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
 - d. non essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
 - e. non avere a proprio carico procedimenti per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
 - h. non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'Articolo 67 del medesimo D. Lgs;
 - f. se cittadino non comunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.
2. I requisiti di cui al comma 1, **pena l'inammissibilità**, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di adesione di cui al successivo comma 4.
3. La presentazione della domanda di adesione (FASE A) deve essere effettuata a mezzo pec all'indirizzo creazioneimpresa@pec.abruzzosviluppo.it di Abruzzo Sviluppo.

4. La domanda di adesione dev'essere redatta secondo la schema allegato (**Allegato 1.A**) ed inviata, a mezzo pec, a partire dalle ore **12:00 del giorno 25 maggio 2018** fino alle ore **12:00 del giorno 5 giugno 2018**.
5. Una volta inviata la domanda a mezzo pec non sarà possibile fare modifiche e/o integrazioni. Potrà essere presentata nuova domanda, entro i termini previsti e a mezzo pec, che però annullerà la precedente, assumendo un nuovo e successivo ordine cronologico di arrivo.
6. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
7. Nella domanda di adesione il candidato deve indicare la preferenza di uno dei CPI del territorio regionale per lo svolgimento dei servizi ante creazione d'impresa (FASE A).
8. Il **numero massimo di destinatari** che possono accedere all'Intervento di cui al presente Avviso è pari a **1.000 (mille)** così suddivisi:
 - a. 700 disoccupati che avvieranno nuova impresa/lavoro autonomo in uno dei comuni delle aree interne e di crisi (di cui alla Tabella A);
 - b. 300 disoccupati che avvieranno nuova impresa/lavoro autonomo in uno dei comuni non compresi nelle aree interne e di crisi.
9. Le domande di adesione sono prese in carico ed esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di invio a mezzo pec.
10. Con riferimento alle domande di adesione pervenute, Abruzzo Sviluppo, soggetto attuatore della FASE A, procederà all'istruttoria di ammissibilità entro 30 giorni dal termine di scadenza fissato al **5 giugno 2018**. Conclusa la fase istruttoria, Abruzzo Sviluppo rimetterà alla Regione Abruzzo le risultanze dell'istruttoria di ammissibilità. La Regione Abruzzo procede all'approvazione e alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi e dei non ammessi con indicazione della causa di esclusione entro e non oltre 20 giorni.
11. L'istruttoria di ammissibilità prevede la verifica della rispondenza della domanda di adesione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
12. La mancanza e/o l'illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti o la mancata sottoscrizione determinano l'inammissibilità della candidatura.
13. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.
14. Al fine di consentire ai soggetti da escludere la presentazione di eventuali controdeduzioni, Abruzzo Sviluppo inoltra apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle domande di adesione.
15. All'esito del procedimento di cui al comma 14 e conclusa l'istruttoria a cura di Abruzzo Sviluppo, la Regione Abruzzo approva le risultanze e provvede alla pubblicazione sul sito **www.regione.abruzzo.it** e **www.abruzzosviluppo.it** dell'elenco dei candidati ammessi e dell'elenco delle domande di adesione verificate irricevibili/inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.
16. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
17. I 1.000 destinatari ammessi alla FASE A sono avviati al percorso di sostegno alla autoimprenditorialità.
18. I servizi ante creazione d'impresa (FASE A) – sia in forma individuale e/o in piccoli gruppi - sono erogati da Abruzzo Sviluppo, società *in house* della Regione Abruzzo, che si avvale di personale altamente qualificato.
19. I destinatari devono essere raggiunti sul territorio regionale, presso i CPI indicati in fase di adesione, e le attività di accompagnamento e di formazione devono essere realizzate assicurando il principio di

prossimità all'utenza.

20. L'erogazione dei servizi ante creazione d'impresa (FASE A) è propedeutica e necessaria alla successiva fase (FASE B) e si conclude con la redazione del business plan. Tale documento è necessario per accedere alla FASE B - candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime "de minimis" per la creazione di impresa.

Articolo 7) Chi può presentare domanda per la FASE B concessione di aiuti in regime de minimis per la creazione d'impresa.

1. Al termine della FASE A solo i soggetti di cui al precedente art. 6 possono presentare candidatura per accedere ai contributi in regime *de minimis* per la creazione d'impresa (FASE B) finalizzati all'acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività.
2. Sono ammissibili le **nuove** Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI) del settore privato da avviare in forma individuale, societaria e/o cooperativistica oppure i **nuovi** Studi Professionali, singoli e/o associati.
3. Sono esclusi gli enti no profit e le società fiduciarie.
4. Nel caso di società, cooperative e studi professionali associati:
 - a. il richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1 deve assumere il ruolo di rappresentante legale;
 - b. la compagine societaria deve essere composta per almeno il 50% in numero ed in quote da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1.
5. Le nuove imprese devono avere sede operativa nella regione Abruzzo con permanenza di almeno tre anni dall'erogazione del saldo del finanziamento, pena la revoca.
6. Le nuove realtà devono costituirsi **successivamente** alla data di presentazione della candidatura al fine di assicurare il massimo effetto incentivante dell'intervento, pena la revoca.
7. Per la verifica di nuova impresa fa fede la data di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. Nel caso di Studi professionali fa fede la data di apertura della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
8. I partecipanti non possono essere già beneficiari di provvedimenti di concessione a valere su altre misure a favore dell'autoimprenditorialità né risultare titolari di una quota di una società beneficiaria di agevolazioni pubbliche.
9. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa.

Articolo 8) FASE B Quali sono le spese ammissibili e quale il contributo?

1. Sono ammissibili le spese congrue e attinenti l'iniziativa imprenditoriale, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, sostenute successivamente alla data di presentazione delle candidature di cui all'art. 9 riconducibili alle seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese di costituzione della nuova impresa (parcella notarile) nel limite di € 1.500,00.
 - b) spese per l'acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature e mezzi targati ad uso strettamente ed esclusivamente strumentale all'attività, nuovi di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'attività descritta nel progetto, determinanti per il ciclo produttivo e per il valore della produzione e/o essenziali per la realizzazione del progetto;
 - c) licenze, marchi, brevetti e software nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili, congruenti ed essenziali ai fini dell'intervento, analiticamente descritti;
 - d) spese relative all'acquisizione di certificazioni ambientali, di qualità etc., nel limite massimo di €

1.000,00;

- e) quote iniziali dei contratti di franchising nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili;
- f) spese di gestione sostenute entro il primo anno di attività e nel limite massimo del 20% dell'ammontare totale delle spese ammissibili, riferite ad utenze, canoni di locazione, merci, materiali di consumo, materie prime e semilavorati, prestazioni di servizi, fidejussione bancaria/polizza assicurativa, spese di pubblicità e promozionali connesse all'avvio della nuova impresa. Tra le prestazioni di servizi è incluso il compenso al Professionista iscritto all'albo dei Revisori Legali, che firma in calce l'Allegato 10.B, nel limite massimo di €. 500,00.

2. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate si applicano le seguenti condizioni:

- ✓ con riferimento alla lettera b), si precisa che per “nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- ✓ i beni immateriali, quali il software, licenze, marchi e brevetti, ai fini dell'ammissibilità devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato ed essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa;
- ✓ con riferimento alla lettera f), le spese sostenute per le azioni di informazione e pubblicità devono essere specificatamente finalizzate alla promozione del progetto imprenditoriale finanziato e devono dare visibilità della provenienza europea dei fondi stessi (ad esempio, apponendo l'emblema della Unione Europea sui documenti, brochure, etc).

3. Si precisa inoltre che:

- ✓ le fatture giustificative delle agevolazioni concesse devono essere quietanzate con dichiarazione rilasciata dal cedente, secondo l'Allegato 11.B;
- ✓ tra gli impianti di cui alla lett. b) sono comprese le spese relative all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc., purché corredati da certificazioni di conformità previsti dalle leggi vigenti in materia rilasciati da imprese abilitate;
- ✓ rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche altri beni strumentali strettamente connessi allo svolgimento dell'attività;
- ✓ gli investimenti devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa o nel registro dei beni ammortizzabili se la stessa non è tenuta alla redazione del bilancio;
- ✓ al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente attraverso bonifici bancari/postali, RID, RIBA e altre modalità di pagamento bancario/postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Non sono rendicontabili e pertanto non sono ammesse spese di qualunque importo e natura regolate in contanti.

4. Non sono ammissibili le spese:

- ✓ sostenute e/o fatturate e/o quietanzate anteriormente alla data di invio della candidatura per l'accesso ai benefici di creazione di impresa FASE B, di cui al successivo art. 9;
- ✓ sostenute e/o fatturate e/o quietanzate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;
- ✓ sostenute e/o fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dello stesso ovvero dal coniuge e/o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- ✓ sostenute e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero da loro soci;
- ✓ sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche del soggetto beneficiario, ovvero i loro coniugi e/o parenti entro il terzo grado;

- ✓ relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- ✓ inerenti l'acquisto di palmari, tablet, smartphone;
- ✓ i mezzi targati ad uso promiscuo;
- ✓ inerenti la locazione finanziaria (leasing);
- ✓ vitto, alloggio e trasferimenti;
- ✓ gli interessi passivi;
- ✓ l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- ✓ le spese di ristrutturazione/opere murarie;
- ✓ l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- ✓ i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi.

5. Il progetto imprenditoriale dev'essere organico e funzionale, da solo sufficiente a conseguire le finalità imprenditoriali definite.
6. La **spesa minima ammissibile** e il **contributo massimo** sono fissati rispetto al settore economico di appartenenza del progetto secondo la tabella di seguito esposta:

Settore	CONTRIBUTO massimo concedibile (90% della spesa ammissibile)	Spesa MINIMA ammissibile
Artigiani	36.000,00	20.000,00
Commercianti	22.500,00	10.000,00
Servizi	18.000,00	8.000,00
Professionisti	9.000,00	5.000,00

7. **Non è ammesso** progetto con una spesa minima ammissibile inferiore alla soglia sopra definita. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione, pena la revoca.
8. Alle nuove imprese può essere accordato un **contributo a fondo perduto in misura non superiore al 90% della spesa ammissibile**, di cui al precedente comma 1.
9. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere conclusi entro i 12 mesi successivi alla data accettazione del contributo, salvo eventuale proroga di durata complessiva non superiore a 4 mesi, da richiedere a mezzo PEC ad Abruzzo Sviluppo entro i 30 giorni antecedenti la conclusione prevista per l'investimento - termine perentorio - e dev'essere accompagnata da dettagliate motivazioni. E' possibile richiedere un'unica proroga. Abruzzo Sviluppo si riserva l'accoglimento della predetta istanza di proroga.
10. Le agevolazioni sono concesse a titolo di *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento.
11. L'ammissibilità della spesa è stabilita dalle norme europee e nazionali e le attività devono essere svolte conformemente alle disposizioni europee, nazionali e regionali, nonché in coerenza con le previsioni del Si.Ge.Co POR FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020, approvato con D.G.R. n.395 del 18.07.2017, e del complementare Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, approvato con D.D. n. DPA/194 del 13.11.2017.

Articolo 9) FASE B Come presentare la candidatura e quali documenti sono necessari?

1. Le candidature ai benefici di cui al presente Avviso, **a pena di inammissibilità**, devono essere inviate esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo internet:

seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.

La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire **dalle ore 12.00 del 09.10.2018** e sino alle **ore 12.00 del 7.11.2018**

2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni è formulata attraverso l'inserimento dei seguenti documenti:

Dossier di candidatura

Allegato 1.B – Domanda di ammissione a finanziamento **IN MARCA DA BOLLO** (da annullare/barrare) debitamente compilata e firmata

Allegato 2.B – Formulario relativo alla proposta imprenditoriale compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società/cooperativa/libero professionista. A tale formulario vanno allegati:

- **n. 1** preventivo in originale per ciascuna spesa prevista nel progetto, ad esclusione delle spese di funzionamento di cui all'art. 8.1 lettera f), secondo lo schema di cui all'Allegato 4.B, rilasciato da rivenditori autorizzati;
- il curriculum del titolare/libero professionista e (se ricorre) i curricula di tutti i soci.

Allegato 3.B – (*eventuale*) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di all'art. 7.4

Allegato 4.B – Fac-simile schema di preventivo

Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa/libero professionista

4. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.
5. Non sono ammesse integrazioni di documenti se non richiesti dagli uffici della Regione Abruzzo.
6. E' **obbligatoria** l'indicazione di un indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata – a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.

Articolo 10) FASE B Come la Regione Abruzzo esamina le candidature

1. La verifica dei criteri di ricevibilità, consistente nella verifica del rispetto delle modalità di invio della candidatura e della tempistica, di cui all'art. 9.1, è assolta dalla piattaforma di candidatura in modalità automatica.
2. La verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, è effettuata dal Servizio competente del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, Servizio Lavoro entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze, salvo che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
3. Non sono ammissibili le istanze:
 - ✓ presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'articolo 6;
 - ✓ prive anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui all'art. 9.3 e delle relative firme;
 - ✓ che risultino illeggibili o prive di sottoscrizione;
 - ✓ non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto;

- ✓ non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle sovvenzioni;
 - ✓ riportanti un investimento complessivo dell'iniziativa da finanziare inferiore agli importi minimi di cui all'articolo 8.6.
4. Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, possono essere richiesti dalla Regione Abruzzo, tramite PEC, integrazioni documentali ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio regionale, le istanze non saranno ammesse alla fase successiva di valutazione.
 5. Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità richiesti comporta, in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, la conclusione del procedimento con rigetto dell'istanza, che viene pertanto esclusa dalla successiva fase della valutazione di merito. Alle sole candidature escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.
 6. Le istanze che hanno superato con esito positivo la fase di ammissibilità sono sottoposte alla fase successiva di valutazione di merito. Tale attività è affidata ad apposito Nucleo di Valutazione formalmente individuato dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università ed integrato, se del caso, da esperti esterni.
 7. Il Nucleo di valutazione procede alla valutazione di merito entro 60 giorni dal termine della fase di ammissibilità, salvo che il numero e la complessità delle istanze pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
 8. Il Nucleo di valutazione utilizza i seguenti criteri di valutazione riportati nella Tabella che segue, coerenti con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza:

CRITERI di valutazione	INDICATORI	PUNTEGGI
A - EFFICACIA		
<i>Rilevanza componente pari opportunità.</i> ¹ A.1 = quota % di presenza/possesso quote componente femminile	A.1≥50% A.1≥70% A.1=100%	5 punti 8 punti 10 punti
<i>Rilevanza componente disoccupati over 40.</i> ² A.2 = quota % di presenza/possesso quote componente disoccupati over 40	A.2≥50% A.2≥70% A.2=100%	5 punti 8 punti 10 punti
CRITERI di valutazione	INDICATORI	PUNTEGGI
<i>Rilevanza componente lavoratori in mobilità/ percettori di ammortizzatori sociali (a far data dal 01.01.2016).</i> ³	A.3≥50%	1 punti

¹ In ordine alla rilevanza della componente *femminile*, si specifica che:

- per le società cooperative, le società di persone e gli studi associati occorre considerare il numero delle donne nella compagine societaria;
- per le società di capitali occorre considerare sia la percentuale delle quote di partecipazione e sia il numero delle donne negli organi di amministrazione.

² In ordine alla rilevanza della componente *disoccupati over 40*, si specifica che:

- si considerano gli over 40 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
- per le società cooperative, le società di persone e gli studi associati occorre considerare il numero degli over 40 nella compagine societaria;
- per le società di capitali occorre considerare sia la percentuale delle quote di partecipazione e sia il numero degli over 40 negli organi di amministrazione.

³ In ordine alla rilevanza della componente *lavoratori in mobilità/ percettori di ammortizzatori sociali*, si specifica che:

A.3 = quota % di presenza/possesso quote componente lavoratori in mobilità o percettori di ammortizzatori sociali	A.3 \geq 70%	2 punti
	A.3=100%	5 punti
A.4 = <i>Tipologia impresa proponente</i>	A.4 = Ditta individuale o lavoratore autonomo	10 punti
	A.4 = Società o Cooperativa o Studio associato con il 100% presenza di disoccupati	15 punti
B - QUALITA'		
B.1 = Articolazione del progetto in termini di competenze adeguate del beneficiario, definizione degli obiettivi, identificazione del mercato di riferimento, adeguatezza dello schema organizzativo	B.2 = SI	Fino a 15 punti
B.2 = Articolazione del progetto in termini di individuazione degli investimenti necessari, sostenibilità economico-finanziaria	B.2 = SI	Fino a 15 punti
C - EFFICIENZA		
<i>Quota % di cofinanziamento privato.</i> C.1 = rapporto percentuale tra la quota a carico del beneficiario e totale della spesa ammissibile	C.1>10%	10 punti
	C.1 \geq 30%	20 punti
	C.1 \geq 50%	30 punti

9. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande che, a seguito della valutazione, avranno riportato un **punteggio uguale o superiore a 60/100**. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta l'esclusione dell'istanza.
10. Il Nucleo di valutazione può richiedere chiarimenti e/o integrazioni all'impresa istante.
11. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, viene data precedenza alla candidatura che ottiene il più elevato punteggio con riferimento al Criterio A – Efficacia. In caso di ulteriore parità viene assegnata la priorità in base all'ordine di arrivo delle candidature, come risultante dalla data e dall'orario di trasmissione telematica.
12. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soggetti esclusi dalla fase di valutazione di merito la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata dalla Regione Abruzzo apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.
13. Le graduatorie, distinte per settore economico come definito all'articolo 5.4, vengono trasferite al Dirigente competente che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione sul sito www.regione.abruzzo.it e www.abruzzosviluppo.it dell'elenco delle istanze ammesse con l'importo finanziato, ammissibili e non finanziabili e dell'elenco delle istanze escluse con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.
14. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

- per le società cooperative e le società di persone occorre considerare il numero dei lavoratori in mobilità/ percettori di ammortizzatori sociali nella compagine societaria;
- per le società di capitali occorre considerare sia la percentuale delle quote di partecipazione e sia il numero dei lavoratori in mobilità/ percettori di ammortizzatori sociali negli organi di amministrazione.

15. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima istanza ammessa e finanziabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue agevolando comunque il progetto, fatta salva la facoltà dell'impresa interessata di rimodularlo e di rinunciare formalmente alla quota di agevolazione ridotta.
16. Nel caso in cui si determinino economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi assegnati, o comunque ad ulteriori risorse disponibili, il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università può provvedere ad effettuare gli scorrimenti delle graduatorie dandone comunicazione ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo tramite posta certificata.

Articolo 11) FASE B Cosa deve fare il beneficiario una volta che il progetto è stato finanziato?

1. Il Servizio competente della Regione Abruzzo provvederà, a mezzo PEC, a dare comunicazione ai soggetti proponenti ammessi e finanziabili dell'ammontare delle spese totali ammesse e dell'importo del contributo riconosciuto. **Entro 10 giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve trasmettere formale accettazione del contributo, tramite PEC, con apposita dichiarazione di cui all'**Allegato 5.B. Da questa data decorrono i 12 mesi previsti per la conclusione dell'investimento.**
2. La Regione Abruzzo procederà a trasferire ad Abruzzo Sviluppo, all'esito dell'accettazione del contributo di cui al comma che precede, specifico elenco dei proponenti ammessi e finanziabili, al netto delle decadenze intervenute, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto.
3. Gli adempimenti amministrativo-contabili susseguenti all'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, compresa l'erogazione delle risorse, competono ad Abruzzo Sviluppo, società *in house* della Regione Abruzzo.
4. L'aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su apposito c/c indicato da ciascun beneficiario, il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso.
5. L'erogazione del contributo, che sarà effettuata da Abruzzo Sviluppo, è articolata in due quote, la prima – previa fideiussione - corrispondente ad un'anticipazione pari al **60% (sessantapercento)**, e la seconda a titolo di saldo per la parte residua spettante.
6. A ciascun progetto è assegnato un "Codice Unico di Progetto" (CUP) interrelato con il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
7. Alla data della richiesta dell'anticipazione del 60% i beneficiari **devono essere costituiti e attivi**. L'anticipazione è corrisposta a presentazione, tramite PEC ad Abruzzo Sviluppo, della seguente documentazione, da allegare alla richiesta di cui all'**Allegato 6.B**:
 - ✓ **Allegato 7.B** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione CCIAA/ordine/collegio/albo professionale e possesso partita IVA;
 - ✓ (eventuale) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società/cooperativa;
 - ✓ (eventuale) Copia dell'atto di costituzione dello studio associato;
 - ✓ **Allegato 8.B** - Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta di importo pari al contributo concesso, di durata non inferiore a 24 mesi successivi alla prevista chiusura del progetto, e comunque tale da persistere fino alla verifica finale effettuata dal Servizio competente della Regione Abruzzo;

- ✓ **Allegato 9.B** - Dichiarazione de minimis;
 - ✓ Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa.
8. La richiesta di saldo va inoltrata ad Abruzzo Sviluppo tramite PEC, a pena di decadenza dai benefici, **entro e non oltre 60 giorni** dalla conclusione dell'investimento, utilizzando l'**Allegato 10.B**, completo della seguente documentazione:
- ✓ copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzate. Su tali giustificativi deve essere apposta la seguente dicitura "*Spesa sostenuta a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 – P.O. 2017-19 – Asse I - Intervento 28 - Avviso pubblico VocAzione Impresa –CUP: ----- - Importo imputato: -----*" nonché il timbro e la firma del Professionista iscritto all'albo dei Revisori Legali, che firma in calce l'Allegato 10.B;
 - ✓ estratti conti bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti sopra elencati, sui quali dev'essere apposto il timbro e la firma del Professionista iscritto all'albo dei Revisori Legali che firma in calce l'Allegato 10.B. Non è ammessa la semplice lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente;
 - ✓ dichiarazione di quietanza liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante della ditta fornitrice, in relazione alle fatture relative ai beni di investimento oggetto dell'agevolazione, in conformità al modello **Allegato 11.B;**
 - ✓ **Allegato 9.B** - Dichiarazione de minimis;
 - ✓ copia del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti gli investimenti oggetto delle agevolazioni ovvero, per coloro che si avvalgono di disposizioni semplificative, del libro giornale o del libro degli inventari o nel registro IVA acquisti;
 - ✓ (eventuale) copia delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività;
 - ✓ (eventuale) copia delle certificazioni ottenute;
 - ✓ fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa;
 - ✓ fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del Professionista iscritto all'albo dei Revisore Legali.
9. Il contributo spettante in caso di anticipazione o di saldo è erogato, previo esito favorevole delle specifiche verifiche, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Il pagamento del saldo sarà pari alla differenza algebrica tra l'importo del contributo sulle spese di investimento effettivamente sostenute e l'importo dell'anticipazione eventualmente erogata.
10. Il progetto si intende realizzato quando entro la data utile (12 mesi dall'accettazione, salvo proroga):
- ✓ i servizi/le forniture sono stati erogati/e;
 - ✓ tutte le spese previste nel progetto sono state integralmente pagate e contabilizzate;
 - ✓ le spese sono riconducibili a quelle di cui all'art. 8 del presente Avviso.
11. L'impresa beneficiaria può attuare autonomamente variazioni alla spesa nel limite massimo del 20%, pena la revoca del contributo, di quella totale ammessa a condizione che le stesse siano coerenti con gli obiettivi progettuali e attengano alle spese indicate nell'art. 8 rispettandone le percentuali di ammissibilità.
12. Fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso, le percentuali di spesa ed i limiti minimi di investimento previsti, è consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di investimento che comporti scostamenti più ampi (maggiori del 20%), da richiedere preventivamente via pec all'indirizzo dpg007@pec.regione.abruzzo.it della Regione Abruzzo allegando

una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di altra natura che rendono necessaria la variazione. La Regione Abruzzo si esprime entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, tenuto conto delle seguenti condizioni:

- ✓ rispetto dei massimali previsti per le diverse categorie di spesa;
- ✓ rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso degli obiettivi del progetto;
- ✓ rispetto dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile in graduatoria del progetto approvato.

13. Dell'esito dell'esame dell'istanza di variazione la Regione Abruzzo provvederà a darne comunicazione al beneficiario e ad Abruzzo Sviluppo.

14. Non comporta per il beneficiario la presentazione di istanza di variazione progettuale, la mera modifica del fornitore o dell'oggetto /servizio acquistato a parità di categoria merceologica-servizio nonché lo spostamento di spese tra le voci nel limite del 20% della spesa ammessa.

15. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso, l'intervento si realizza nel rispetto del Si.Ge.Co. POR FESR-FSE 2014-2020, approvato con D.G.R. n. 395 del 18.07.2017, e del complementare Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, approvato con D.D. n. DPA/194 del 13 novembre 2017.

Articolo 12) FASE B Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario con la domanda di ammissione ai benefici si impegna a:

- ✓ trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11.1, pena la decadenza dal beneficio, formale accettazione del contributo;
- ✓ assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- ✓ rispettare il divieto del doppio finanziamento;
- ✓ mantenere la composizione soggettiva dell'impresa nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo, rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo;
- ✓ richiedere autorizzazione alla Regione Abruzzo in caso di trasferimenti di quote sociali, a condizione che non risultino alterati i requisiti stabiliti nell'articolo 6 e comunque, non prima che siano decorsi 24 mesi dalla data di ammissione ai benefici. Saranno valutate eventuali situazioni di forza maggiore che si manifestino prima del decorso del suddetto termine;
- ✓ restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, di mancata ovvero insufficiente esecuzione del progetto approvato;
- ✓ archiviare e conservare per 3 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013. I documenti possono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- ✓ comunicare alla Regione Abruzzo e ad Abruzzo Sviluppo eventuali trasferimenti di sede (legale e operativa) di svolgimento del progetto entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, fermo restando l'eventuale obbligo di localizzazione nelle aree di cui all'articolo 6.8;
- ✓ acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione o dagli organismi all'uopo incaricati;
- ✓ fornire i dati, le notizie e i documenti richiesti dalla Regione o dagli organismi all'uopo incaricati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto secondo le modalità stabilite nel rispetto dell'art. 122 del Reg. (UE) 1303/2013 par. 1;
- ✓ rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13) Attuazione, monitoraggio e controllo

1. L'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali di cui al presente Avviso è attribuito ad Abruzzo Sviluppo che adotterà le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali e finanziari in coerenza e in attuazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 approvato con DPA n. 194 del 131/08/2017.
2. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università, attraverso i Servizi competenti.
3. I beneficiari sono obbligati a fornire ad Abruzzo Sviluppo ed alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, la Regione Abruzzo, in qualità di Soggetto concedente, provvede a registrare gli aiuti *de minimis*, incluse eventuali variazioni, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Articolo 14) Cause di revoca

- 1 E' comminata la sanzione della revoca dei benefici concessi, con recupero delle somme già corrisposte, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali, ove si verificano le seguenti fattispecie:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - b) la mancata apertura – alla data della prima liquidazione del contributo – della sede operativa sul territorio abruzzese interessata dal progetto di investimento;
 - c) il mancato rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013, per tre anni dal pagamento finale al beneficiario, per il quale è da intendersi:
 - ✓ cessazione o rilocalizzazione dell'unità produttiva interessata dall'investimento al di fuori delle aree di cui all'Art. 6.8 del presente Avviso;
 - ✓ cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - ✓ modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - d) la mancata conclusione entro il termine stabilito di 12 mesi del progetto ammesso alle agevolazioni, salvo proroga;
 - e) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 11.8 per la richiesta di saldo;
 - f) riduzione della spesa effettivamente sostenuta al seguito della quale la parte residua non risulti più organica e funzionale;
 - g) se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore al livello minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 8;
 - h) alienazione/cessazione/trasferimento dell'impresa prima che decorrano tre anni dalla data di concessione delle agevolazioni, ovvero alienazione di quote sociali in difformità dalle prescrizioni del precedente articolo 12;
 - i) alienazione di beni oggetto dell'investimento acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi tre anni dall'acquisto; è fatta salva la sostituzione di beni obsoleti originariamente acquisiti come nuovi con altri aventi analoga funzione, previa comunicazione circostanziata ad Abruzzo Sviluppo;

- j) il mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
 - k) accertamento, in ogni momento, della falsità delle situazioni e delle attestazioni che incidono sull'ammissibilità dell'istanza;
 - l) qualora i componenti della compagine societaria abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - m) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - n) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
 - o) il caso in cui il beneficiario non consenta i controlli circa la realizzazione del progetto;
 - p) qualora l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano pregiudicare la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato;
 - q) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.
2. Il procedimento di revoca viene attivato dalla Regione Abruzzo nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15) Informazione e pubblicità

1. Il beneficiario, se necessario, si rende disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FSE 2014–20.
2. Nell'implementare le attività di informazione e disseminazione dei risultati progettuali, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare al paragrafo 2.2, punti 1 e 2. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
 - ✓ l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento dell'Unione;
 - ✓ il logo del POR FESR-FSE Abruzzo 2014/2020.
3. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario deve:
 - ✓ fornire sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - ✓ collocare, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5 dell'Allegato XII, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso dell'edificio interessato dal progetto finanziato.
4. I destinatari sono informati che l'AdG, sulla base delle previsioni di cui all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'Allegato XII del medesimo Regolamento, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, in Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”, provvede alla pubblicazione dell’elenco dei destinatari.

Articolo 16) Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

Articolo 17) Informazioni generali

1. Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si specifica quanto segue:
 - a) la struttura organizzativa cui è attribuita la FASE A è Abruzzo Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, con sede in Pescara, C.so Vittorio Emanuele II n. 49. Il RUP è la dott.ssa Elena TIBERIO, responsabile dell’Area Ricerca e Innovazione Trasferimento Tecnologico, Ingegneria finanziaria. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate al seguente indirizzo email: info@abruzzosviluppo.it;
 - b) per quanto attiene alla FASE B la struttura organizzativa di riferimento dalla presentazione dell’istanza fino al provvedimento di concessione, è il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo. Il RUP è la dott.ssa Maria SAMBENEDETTO, responsabile dell’Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro con sede in Via Passolanciano n.75, Pescara. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, **esclusivamente** attraverso il servizio di messaggistica disponibile all’indirizzo <https://app.regione.abruzzo.it/avisipubblici/>; le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella stessa pagina;
 - c) dall’atto di concessione fino a chiusura delle attività, la struttura di riferimento è Abruzzo Sviluppo di cui al punto a), fatto salvo le attività di competenza della Regione Abruzzo.
2. Ai sensi dell’art. 1, del DM n. 115/2017, lettere q) ed r), il Dirigente del Servizio DPG007 è Autorità Responsabile e Soggetto concedente degli aiuti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FSE Abruzzo 2014/2020, nel documento “I Criteri di Selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 22.02.2018, nonché nel SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e del POR FESR 2014-2020 approvato con DGR n.395 del 18 luglio 2017 e nel Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 approvato con DPA n. 194 del 13/11/2017.
4. L’Amministrazione regionale si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Articolo 18) Che cosa si intende per “regime di aiuto” e “de minimis”?

1. L’incentivo per le assunzioni di cui al presente Avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato “*de minimis*” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.
2. L’impresa beneficiaria di un aiuto “*de minimis*” (ai sensi dell’art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” do cui all’art. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “*de minimis*”, incluso l’aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione “*de minimis*” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “*de minimis*”.

3. Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "*de minimis*".
4. Nel momento in cui si richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti *de minimis* già ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa dovrà nuovamente presentare un'autodichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.
5. L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali.
6. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del *de minimis* e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti *de minimis* - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate beneficiarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 o 100.000 Euro).
7. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del *de minimis*, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti *de minimis* che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti *de minimis* nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 o 100.000 Euro).
8. Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "*de minimis*" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi "*de minimis*" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.
9. La dichiarazione "*de minimis*" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "*de minimis*" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
10. Secondo quanto disposto dal Regolamento 1407/2013, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.
11. I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti "*de minimis*" per le seguenti attività primarie(Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti *de minimis*, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:

A. 03 -PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. -ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati.

12. Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti *de minimis*, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, purché sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
13. Gli Aiuti *de minimis* di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* o con altri aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art.5 del Reg. (UE) 1407/2013, nonché dalla normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 19) Adempimenti rispetto alla condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di stato, pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017, Abruzzo Sviluppo provvede a verificare il rispetto dei massimali *de minimis* e degli eventuali cumuli, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima dell'erogazione del contributo.
2. I provvedimenti di concessione degli aiuti danno conto della preventiva consultazione del RNA ed indicano i codici identificativi rilasciati dallo stesso RNA. Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia dell'erogazione del contributo.
3. Il presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
4. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1 dello stesso regolamento.
5. L'Amministrazione regionale verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.
6. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
7. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione delle spese ritenute ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di

liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.

8. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
9. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse le concessioni di nuovi aiuti qualora con il contributo richiesto si superi il massimale previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo.
10. L'amministrazione regionale concedente assicura che, ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, par. 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Articolo 20) Disposizioni di riferimento

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente ed alla promozione della parità fra uomini e donne, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché a quanto programmato con il POR FSE Abruzzo 2014–2020.

Si richiamano di seguito le principali norme europee, nazionali e regionali di riferimento:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Criteri di Selezione degli interventi approvati dal Comitato di Sorveglianza (22 Febbraio 2018);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 148, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183";
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018, recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- la DGR n. 180 del 13/03/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
- la D.G.R. 528 dell'11/08/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
- Determinazione DPA n. 129 del 11/08/2017 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;

- la DGR n. 470 dell'1/09/2017 di approvazione del cronobilancio 2017/2019 POR FSE 2014-2020;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/180 del 24 ottobre 2017, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13 novembre 2017, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati – Novembre 2017”;
- Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 approvato con DGR del 18 luglio 2017 n.395;
- la DGR 526 del 26/09/2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;
- la DGR 58 del 02/02/2018 recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - PO 2017-2019 - Asse 1 - Occupazione. Obiettivi 8.5, 8.2 e 8.6 Priorità d'investimento 8i, 8iv, e 8v. Affidamento diretto ad Abruzzo Sviluppo e indirizzi operativi per l'attuazione della scheda Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus - creazione di impresa”.

ALLEGATI all'Avviso "VocAzione Impresa"

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

Tabella A – Elenco dei Comuni appartenenti alle Aree interne, Aree di crisi complessa e non complessa e Aree per gli aiuti a finalità regionale

FASE A

ALLEGATO 1.A – Domanda di adesione

FASE B

ALLEGATO 1.B – Domanda di ammissione al finanziamento in regola con l'imposta di bollo

ALLEGATO 2.B – Formulario

ALLEGATO 3.B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti soggettivi dei soci

ALLEGATO 4.B – Schema preventivo

ALLEGATO 5.B – Dichiarazione di accettazione del contributo

ALLEGATO 6.B – Richiesta anticipazione

ALLEGATO 7.B– Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione CCIAA, ordine, collegio, albo professionale e possesso partita IVA

ALLEGATO 8.B – Schema di garanzia fideiussoria

ALLEGATO 9.B – Dichiarazione de minimis

ALLEGATO 10.B – Richiesta saldo

ALLEGATO 11.B – Dichiarazione di quietanza liberatoria